

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 249 del 29/07/2009

Oggetto: S.E.I. S.r.l. – Apertura e coltivazione di una cava di ghiaia denominata “Corte Betlemme”.
Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 16/01/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal proponente domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 26247/45/07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 20/03/2009 sui quotidiani "L'Arena" e "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna (VR) e il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 30/03/2009, presso la Sala Polivalente di Caselle di Sommacampagna (VR)

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Comune di Sommacampagna (VR)	14/05/2009	263918/45/07 E. 410.01.1

Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Sig. Beniamino Sandrini	05/06/2009	307308/45/07 E. 410.01.1
Provincia di Verona	17/06/2009	330317/45/07 E. 410.01.1

Il proponente ha trasmesso la seguente documentazione specificativa e aggiuntiva:

- in data 05/06/2009, acquisita con prot. n. 305664/45/07 E. 410.01.1, relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- in data 22/06/2009, acquisita con prot. n. 336861/45/07 E. 410.01.1, relativa allo schema dei rapporti tra cava e falda freatica;

- in data 29/06/09 acquisita con prot. n. 355838/45/07 del 01.07.2009;
- in data 17/07/2009, acquisita con prot. n. 395503/45/07 E. 410.01.1, relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione di Cava.

In data 12/06/2009 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Trattasi di cava autorizzata con DGR n. 3879 in data 12 dicembre 2006, già in fase di coltivazione, a seguito di procedimento attivato con istanza in data 15/10/2004.

A seguito di sentenza del Consiglio di Stato n. 5186/08 la Ditta ha sospeso i lavori, avviato l'iter presentando istanza di VIA, e contestualmente l'autorizzazione della cava secondo quanto indicato nella citata Sentenza del Consiglio di Stato.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

PREMESSA

La domanda di cava, depositata in data 8.11.2004 era già stata autorizzata con provvedimento della Giunta Regionale n° 3879 del 12/12/2006, che veniva fatto oggetto di impugnazione da parte del Comune di Sommacampagna con ricorso n. 2423/2006 proposto avanti il Tar Veneto.

Il TAR Veneto con sentenza n. 1736/2007 respingeva il suddetto ricorso. Tale sentenza veniva appellata dal Comune di Sommacampagna con ricorso proposto avanti il Consiglio di Stato, che con sentenza n. 5186 del 22.10.2008 accoglieva l'appello, annullando la sentenza dei giudici amministrativi veneti e conseguentemente l'autorizzazione della SEI srl a coltivare la cava di ghiaia.

Tale sentenza ha accolto il primo motivo di appello proposto dal Comune di Sommacampagna in merito alla necessità di assoggettare alla procedura di V.I.A. ex art. 3 L.R. n.10/99 il progetto presentato dalla società SEI srl, adducendo a fondamento di tale decisione motivazioni legate all'estensione della superficie di cava. Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che per "area di cava" deve intendersi l'area di effettivo scavo e le pertinenze (aree di manovra, carico e scarico ecc.).

A seguito della citata sentenza la Ditta ha interrotto le attività estrattive.

La SEI srl, al fine di riattivare l'attività ha quindi assoggettato il progetto così come autorizzato alla procedura di V.I.A., presentando istanza in tal senso.

L'area interessata dalla domanda della società SEI srl del 08/11/2004 protocollo 730574/46.02, che attualmente risulta ben delimitata e recintata, risulta essere di 144.785 m². Tale superficie è stata ottenuta dal rilievo effettuato dal tecnico incaricato dalla SEI s.r.l. in data 4 settembre 2008, e sottoposto a verifica dai tecnici incaricati dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive in data 18 dicembre 2008, confermando sostanzialmente il primo rilievo. I dati indicati nel prot. 688125/57.02 del 24 dicembre 2008 riportano infatti una superficie oggetto della domanda di cava 08.11.04 pari a 144.470 m² e una superficie autorizzabile di cava e di scavo pari a 112.522 m². La differenza nel valore dell'area perimetrata (pari a 315 m²) è dovuta alla posizione dei punti della poligonale, rispettivamente all'esterno o all'interno dei paletti della recinzione stessa, in conseguenza della necessità di rispettare il vincolo di 200 m dalla Corte Ceolara, così come stabilito dalla medesima sentenza del Consiglio di Stato, l'effettiva area di scavo non potrà essere maggiore di 112.522 m².

Cronistoria

Al fine di una migliore conoscenza delle vicende che hanno preceduto la presentazione dell'istanza di VIA da parte della Ditta, si ritiene opportuno elencare di seguito gli eventi che hanno portato alla situazione attuale:

- domanda della ditta S.E.I. SOCIETÀ ESCAVAZIONE INERTI s.r.l. alla Giunta Regionale del Veneto di Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Corte Betlemme", pervenuta Regione Veneto in data 08/11/2004 con protocollo n° 730574/46.02;
- avviso di deposito della domanda all'Albo Pretorio del Comune di Sommacampagna (Vr) a partire dal 15/11/2004, a cui è seguita nei giorni successivi la presentazione di numerose opposizioni ed osservazioni controdedotte in sede C.T.R.A.E.;
- il Consiglio Comunale di Sommacampagna, con Deliberazione n° 63 del 20/12/2004, ha espresso parere contrario al progetto presentato;
- con nota pervenuta al Presidente del P.T.P.A.C di Verona il 13/12/2004, è stato chiesto il previsto parere del P.T.P.A.C., che nella seduta del 04/06/2005 ha espresso parere favorevole con prescrizione;
- la C.T.R.A.E. nella seduta del 27/10/2005, ha verificato che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E-agricola dallo strumento urbanistico vigente, non soggetta né a vincolo paesaggistico né a vincolo idrogeologico, nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto ed ha espresso parere favorevole al progetto presentato;
- con nota in data 01/06/2006 pervenuta in Regione Veneto protocollo n° 346105/57.02 la ditta S.E.I. SOCIETÀ ESCAVAZIONE INERTI s.r.l. nel richiedere riscontro alla richiesta di coltivazione a suo tempo presentata e giunta al termine del proprio iter istruttorio, si è dichiarata disponibile anche a: *"...considerare un'eventuale indicazione della Regione di allontanare "pro bono pacis" o per ulteriori approfondimenti nei confronti dell'unico elemento degno di un minimale residuale ed ininfluente rilievo, l'ambito della legittima attività richiesta dalla Corte Ceolara..."*;
- vista la delibera del Consiglio Comunale di Sommacampagna del 20/03/2006 n° 10 che rileva una propria e diversa lettura della norma di P.R.G., con nota in data 04/07/2006 prot. n°400772/57.02 la Direzione Regionale Geologia e attività estrattive ha ritenuto opportuno richiedere, in via cautelare alla ditta SEI srl, la trasmissione di documentazione progettuale di recepimento di quanto prescritto dalla C.T.R.A.E. e di quanto richiesto dal Comune in merito alla tutela di P.R.G. della Corte Ceolara. Tutto ciò in assenza di una univoca lettura in merito alle norme stesse riferite al rispetto urbanistico nei confronti della corte stessa. Tale documentazione di recepimento e di adeguamento in riduzione del piano di coltivazione della cava in oggetto specificata, limita il ciglio superiore di scavo al limite definito dal P.R.G. per la fascia di rispetto della Corte Ceolara evitando, per l'intero ambito di cava, qualsiasi smottamento nel corso dell'estrazione e quindi precisando il limite di inclinazione sull'orizzontale della scarpata di scavo, previa verifica di stabilità, e l'impostazione ricompositiva stabilita dall'art. 44 lettera h) della L.R. 44/82. La documentazione richiesta correlativamente esprime il ricalcolo della quota finale di scavo derivante dall'applicazione di quanto previsto all'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82 e conseguentemente il ricalcolo dei volumi complessivamente coinvolti, in riduzione;
- con nota in data 14.07.2006, accusata in Regione con prot. n. 429505/57.02 del 18.07.2006, la ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. ha trasmesso la documentazione di recepimento così come richiesta, ribadendo nel contempo "che la qualificazione urbanistica della Corte Ceolara da parte del vigente PRG non determina la necessità di mantenere la distanza di rispetto prevista dall'art. 44 lett. g) L.R.V. n. 44/82 in tema di distanza dalle Z.T.O. diverse da quella agricola, nonché che detta interpretazione, basata sugli argomenti richiamati nel parere legale già fornito, è stata fatta propria dalla Amministrazione in indirizzo che ha già concesso alla attigua cava "CEOLARA" la possibilità di ampliarsi all'interno della supposta fascia di rispetto, così come risulta documentalmente dallo stesso allegato B alla Vostra nota qui riscontrata". Al riguardo la ditta ha inviato anche una integrazione coerente con le sole indicazioni espresse dalla C.T.R.A.E.. In merito a quanto asserito dalla ditta nella prima osservazione, va precisato che la Regione, fermi restando i pronunciamenti intervenuti, in assenza di una univoca lettura condivisa anche dall'Amministrazione Comunale in merito alle norme di P.R.G. riferite al

rispetto urbanistico nei confronti della Corte Ceolara, ritiene consono, nel rispetto del parere C.T.P.A.C.-C.T.R.A.E. e della Direzione Urbanistica, in via cautelare di adeguare in riduzione il piano di coltivazione proposto dalla istanza di cava "CORTE BETLEMME". Al riguardo si ricorda la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Sommacampagna, n. 10 del 20.03.2006, successiva al parere C.T.R.A.E., precisando che, nel dubbio, risulta consono aderire all'interpretazione restrittiva delle norme di P.R.G. avanzata dal Comune, come riportato nel parere della Direzione Urbanistica, che precisa come tale "adempimento" sia posto in capo al Comune.

- la C.T.P.A.C. della Provincia di Verona ha demandato alle Direzioni Regionali competenti verifiche in merito alla coltivabilità della porzione di cava rientrante nella fascia di rispetto della Corte Ceolara, stabilendo che, qualora tale coltivabilità risultasse non perseguibile, di provvedere allo stralcio di tale porzione. In via cautelare si provvede in tal senso precisando che tutti gli ulteriori adeguamenti stabiliti non confliggono con il parere C.T.P.A.C. e lo completano;
- relativamente a quanto dichiarato nella seconda osservazione contenuta nella nota della ditta S.E.I. Società Escavazioni Inerti s.r.l. datata 14/07/2006, si specifica che la variante al P.R.G. del Comune di Sommacampagna che introduce la fascia di rispetto dalla corte rurale così come individuati negli elaborati grafici di P.R.G., è stata approvata con D.G.R. n. 2544 del 13.09.2002 e quindi in data recente;
- tali argomentazioni hanno portato la Giunta alla Deliberazione n° 3879 del 12/12/2006 e conseguente autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CORTE BETLEMME" con prescrizioni.
- il 14/08/2007 la ditta SEI s.r.l. ha comunicato l'inizio dei lavori di esercizio di cava, alla Provincia di Verona ed al Comune di Sommacampagna, previsto per il 27/08/2007;
- è stata stipulata una convenzione, ex art. 20 L.R. 44/82, tra il Comune di Sommacampagna e la ditta SEI s.r.l. registrata in data 14/02/2008;
- fin dal maggio 2005 la Provincia di Verona ha richiesto alla SEI S.r.l. di valutare la possibilità di predisporre una viabilità di accesso alla cava in alternativa a quella proposta nel progetto presentato. Dopo molteplici incontri e proposte tra la medesima, il Comune e gli enti preposti, il Comune di Sommacampagna ha rilasciato in data 26/02/2008 il Permesso di Costruire n 26/08: *"...per un intervento di riqualificazione dell'attuale strada d'argine esistente lungo il canale consortile e per la realizzazione di un ponticello a servizio della cava denominata "Cava Betlemme", a seguito della presentazione del progetto definitivo;*
- in data 14/11/2006, e con successiva integrazione in data 06/02/07, il Comune di Sommacampagna ha presentato un ricorso al T.A.R. contro Regione Veneto e Provincia di Verona, nei confronti dell'autorizzazione alla coltivazione concessa alla SEI s.r.l. per:
 - l'annullamento previa sospensione del D.G.R. n° 2383 del 01/08/2006;
 - l'annullamento del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava nella seduta del 04/07/2005;
 - l'annullamento del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Attività di Cava nella seduta del 06/10/2005;
- in data 01/06/2007 con sentenza n°1736/07 il TAR ha rigettato il ricorso e si è espresso in termini favorevoli alla ditta SEI s.r.l.;
- il 19/09/2007 il Comune di Sommacampagna ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la Regione Veneto, la Provincia di Verona e la società SEI s.r.l. per la riforma della sentenza del TAR n° 1736/07. La ditta SEI s.r.l. il 28/11/2007 ha presentato un controricorso al Consiglio di Stato;
- il Consiglio di Stato in data 22/10/2008, su ricorso in appello n°8691/2007 proposto dal Comune di Sommacampagna, ha annullato la sentenza del TAR n° 1736/07.

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto esaminato dalla Commissione riguarda l'apertura e l'ampliamento di una cava di inerti denominata "Cava Betlemme", ubicata in località Betlemme in Comune di Sommacampagna (VR). La sua localizzazione è a Nord Est rispetto al centro di Sommacampagna, tra le frazioni di Lugagnano e Caselle, nel territorio compreso tra la Ferrovia Milano-Venezia a nord e l'autostrada A4 Milano Venezia a sud. L'impianto confina su tutti i lati con i campi coltivati del Comune di Sommacampagna ed in prossimità dell'impianto è già attiva una cava di sabbia e ghiaia. La cava in progetto è una cava di materiali inerti ghiaia e sabbia, individuata dalla L. R. 44/82 come appartenente al gruppo "A", ossia di "materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio".

Come precedentemente ricordato, i lavori di allestimento della cava sono iniziati in forza della DGRV n. 3879, del 12 dicembre 2006 a seguito di istanza in data 15.10.2004. Le attività sono state quindi interrotte in data 22 ottobre 2008, essendo stata depositata in Segreteria la sentenza del ricorso al Consiglio di Stato, che ha annullato la citata DGR di autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava.

E' stato quindi effettuato un rilievo plano altimetrico per la determinazione dello stato di fatto dell'area, e dei volumi di materiale estratto e trasportato all'esterno del sito.

Nell'elaborato "TAVOLA 03 (REV. 02): "Stato Attuale", presentato dalla Ditta, viene riportato lo stato dei luoghi al 17 novembre 2008. Dall'analisi del documento è possibile rilevare che l'attività estrattiva ha interessato i lotti 1 e 2, in corrispondenza dei quali si rinvergono due depressioni, raccordate tra loro e col piano campagna originario con rampe di accesso. La profondità degli scavi ha raggiunto le quote previste dal progetto autorizzato con la DGRV n. 3879/06 in corrispondenza di parte del Lotto 1.

Il perimetro esterno delle aree di scavo è delimitato da un argine, costituito dal terreno vegetale scarificato e qui temporaneamente stoccato. Si rinvergono poi diversi cumuli di materiale inerte, che era stato disposto per il successivo trasporto verso gli impianti di trattamento.

Dai computi metrici eseguiti, il volume asportato all'esterno della cava è risultato pari a 234.260 m³.

L'ingresso alla cava è dotato di pesa, lavaggio ruote, servizi e modulo uffici, e tutte le prime lavorazioni previste e/o autorizzabili ai sensi della L.R. 44/82 (scavi e stoccaggi degli inerti etc.) avverranno all'interno dell'area di scavo, pari a 112.522 m², che coincide con l'area di cava. Come riportato dal Proponente, la restante area all'interno del recinto resterà sostanzialmente utilizzata all'attività agricola e non sarà interessata (per effetto della sopracitata prescrizione) dalle attività di lavorazione di cava precedentemente citate. La ditta realizzerà, a tal proposito per ragioni di sicurezza una recinzione interna che delimiterà l'area di scavo dalla rimanente area destinata all'agricoltura. Di conseguenza, il progetto, pur presentando fin dall'origine, soglie dimensionali inferiori a quelle definite nell'allegato A1 lettera k) della Legge Regionale del Veneto n.10/1999 e s.m.i ("Cave e torbiere con più di 350.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area superiore a 15 ha"), è stato sottoposto a procedura di V.I.A. per quanto prescritto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

2. DESCRIZIONE DEL SIA

Si ritiene opportuno premettere che la descrizione e l'analisi dell'intervento e del relativo SIA si sono basate sulla documentazione prodotta dal proponente stesso e di conseguenza si è fatto riferimento alle indicazioni e alle considerazioni così come esposte nei documenti esaminati.

Per la redazione del SIA e sulla base dell'attuale orientamento legislativo, da parte del proponente sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di Riferimento Programmatico
- 2.2 Quadro di Riferimento Progettuale
- 2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

2.1 Quadro di Riferimento Programmatico

Il proponente ha prodotto un vasto quadro di riferimenti normativi che si tralascia per brevità e per la verifica del quale si rimanda al relativo quadro presente nello SIA.

In sintesi si richiamano di seguito le principali voci per delineare in generale il quadro normativo cui si è fatto riferimento :

Normativa Comunitaria e Statale

- Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 (successivamente integrato dalla legge n. 1360 del 7 novembre 1941)
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
- D.P.R. n. 616/1977
- L. n° 221 del 30/7/1990
- D.M. del 23/12/1991
- D. Lgs 25/11/1996, n° 624
- D.Lgs. 30.05.2008, n. 117

Normativa Regionale

- L.R. n° 44 del 7/9/1982
- L.R. n° 15 del 21/3/1983
- L.R. n° 61 del 27/6/1985
- DGRV n° 924 del 24/4/1988 e successive m & int.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1998 del 22.07.2008 la Regione Veneto (definizione delle modalità applicative del D.Lgs. 4/2008);
- D.G.R. n. 652 del 20.03.2007

Norme e strumenti di programmazione

- Piano Regionale di tutela delle Acque
- Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
- Piano d'Area Quadrante Europa Verona
- Piano di Assetto Idrogeologico Fissero Tartaro Canal Bianco
- Programma Regionale di Sviluppo – PRS
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona
- PTRC
- PAI
- Proposta di Piano per le Attività di Cava della Provincia di Verona
- PRG del Comune di Sommacampagna
- Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna

L'attività della cava prevede l'estrazione di materiali appartenenti al gruppo "A" "*materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio*", secondo quanto definito dalla L.R. 44/82.

Coerenza del progetto con gli strumenti normativi

Per quanto riguarda il PTRC vigente secondo il Proponente il progetto risulta coerente e l'area dove è localizzata la cava non è soggetta a vincoli o prescrizioni ostative. In particolare per l'attività di coltivazione delle cave il Piano rimanda alla pianificazione di settore ossia al Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC). Anche il documento preliminare e la relazione ambientale del nuovo PTRC non identificano obiettivi e linee strategiche specifiche ma il documento preliminare sottolinea la necessità di tutela e valorizzazione della risorsa suolo.

Riguardo al PRAC, dal punto di vista programmatico la localizzazione della cava nel sito in esame risulta coerente. Inoltre per quanto riguarda le caratteristiche progettuali della coltivazione della cava e del suo ripristino ambientale il progetto in esame, come descritto nel quadro di riferimento

progettuale, risponde a quanto richiesto dalla pianificazione di settore e dalla L.R. 44/82 sulle attività di cava.

L'ambito rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi ed è attraversato da un elettrodotto con potenza 220 kV. A ovest dell'area in esame è presente una cava autorizzata attiva ed una estinta ed inoltre una discarica attiva. Secondo il PAI l'area non è soggetta a rischi di tipo idrogeologico.

L'area di progetto rientra in una zona E2 ed è disciplinata dall'art. 14 delle Norme tecniche del piano dove si definisce quanto segue *“Zona E. Fatte salve le disposizioni della L.R. 44/82, è vietata qualsiasi apertura di nuova cava nelle unità di paesaggio di collina e di pianura valliva come individuate nelle tavole del P.R.G. alla scala 1.5000.*

L'ambito della cava è al di fuori della fascia limite di 1000 m entro la quale non si può realizzare nessun tipo di attività di cava. Inoltre l'apertura di una nuova cava in zona E è possibile in quanto, secondo quanto definito dall'art. 13 comma 1 della LR 44/82 *“Aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura. Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge”*, l'area in esame non è esclusa dalle attività di cava.

Inoltre l'area è interessata dal passaggio di due elettrodotti uno con tensione 132 kv ed uno con tensione 220 kV. Tale fascia di rispetto non è normata dal PRG vigente e di conseguenza si fa riferimento alla Legge 36/2001 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”* che per le fasce di rispetto stabilisce all'art. 4 *“.....all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario*”

Il sito in esame è interessato dall'ambito di tutela di 200 m dalla corte rurale Ceolara. E' altresì interessato dalle fasce di rispetto seguenti:

- 15 m dai tralicci per l'alta tensione, la cui linea attraversa il settore meridionale dell'area in progetto;
- 20 m rispetto alle abitazioni e alle corti rurali;
- 20 m dal ciglio del canale consortile, che si sviluppa lungo i lati ad Ovest dell'area di progetto;
- 5 m dai confini con altre proprietà.

Per quanto riguarda la vicinanza con siti di interesse comunitario e zone a protezione speciale l'area di cava si trova a Nord ad una distanza di circa 8,2 km rispetto al S.I.C. e Z.P.S. avente codice IT3210008 denominato *“Fontanili di Povegliano”* ed a sud ad una distanza di circa 5,1 km dal SIC IT3210043 *“Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”*. Secondo il SIA, la zona di progetto è da ritenersi quindi abbondantemente lontana da questi S.I.C. e Z.P.S. per poterne influenzare in un qualche modo la natura.

In sintesi, secondo quanto riportato nel SIA, il progetto risulta coerente con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di attività di cava. In particolare la normativa regionale L.R. 44/82, stabilisce tra i parametri per la possibile realizzazione di cave che *“le aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura individuano tra le potenziali aree le parti del territorio comunale definite zone E. La superficie complessiva delle aree di cava per il materiale ghiaia e sabbia non deve risultare in alcun caso superiore al 3% della superficie totale della zona E del comune”*. Tale parametro è rispettato dal progetto in esame. L'istanza di cava risulta pendente dal 08/11/2004 protocollo n° 730574/46.02.

Dall'analisi della Pianificazione sovraordinata, in particolare delle Tavole del P.T.R.C. il sito in esame risulta inquadrabile come segue:

- non risulta interessato dai vincoli ed ambiti contenuti nella Tavola 1 *“Difesa del suolo e degli insediamenti”*;
- non risulta inserito in aree a tutela paesaggistica (art. 19 N.d.A.) né in ambiti naturalistici di livello regionale, o in altri ambiti naturalistici individuati nella Tavola 2 *“Ambiti naturalistici”*;

- nella Tavola 3 “Integrità del Territorio Agricolo” l’ambito ricade come “ambito con buona integrità del territorio agricolo”;
- non risulta far parte di itinerari a valenza storica ed archeologica, né ambientale, come da sistemi individuati nella Tavola 4 “Sistema insediativo infrastrutturale storico ed archeologico”.

L’attività in esame rispetta le indicazioni del PTRC vigente e l’area dove è localizzata la cava non è soggetta a vincoli o prescrizioni. In particolare per l’attività di coltivazione delle cave il Piano rimanda alla pianificazione di settore ossia al Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC). Anche il documento preliminare e la relazione ambientale del nuovo PTRC non identificano obiettivi e linee strategiche specifiche, ma il documento preliminare sottolinea la necessità di tutela e valorizzazione della risorsa suolo.

Per quanto riguarda il Piano Regionale delle Attività di Cava dal punto di vista programmatico la localizzazione della cava nel sito in esame risulta coerente. Inoltre per quanto riguarda le caratteristiche progettuali della coltivazione della cava e del suo ripristino ambientale il progetto in esame, come descritto dettagliatamente nel quadro di riferimento progettuale, risponde alla pianificazione di settore ed alle statuizioni della L.R. 44/82.

Per quanto riguarda il Piano Regionale delle Acque il progetto si trova coerente con le indicazioni in quanto nella cava in esame una volta esaurita la coltivazione, si provvederà con la rinaturalizzazione ed il successivo riutilizzo agricolo.

Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico Fissero Tartaro Canal Bianco, il Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera e il Piano d’Area Quadrante Europa–Verona non ci sono indicazioni specifiche per le attività di cava. Il Programma Regionale di Sviluppo P.R.S. in merito al settore estrattivo pone l’attenzione sulla fondamentale importanza dell’attuazione dei seguenti Piani di settore: Piano Regionale delle Attività di Cava, Piano Provinciale delle Attività di Cava. Per l’intervento in esame non ci sono indicazioni o prescrizioni specifiche in quanto tale Piano rappresenta un documento strategico per la regolamentazione delle attività di cava.

Alla luce delle prime indicazioni date dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare il P.T.C.P. della Provincia di Verona del novembre 2008, l’area di intervento viene indicata:

- dalla tavola dei vincoli un’area non gravata da vincoli;
- dalla carta delle fragilità un ambito che rientra nella fascia di ricarica delle risorgive ed è attraversato da un elettrodotto;
- dalla carta del sistema ambientale un’area non caratterizzata da nessun elemento ambientale significativo;
- dalla tavola del sistema insediativi e infrastrutturale come una zona delimitata a nord dalla ferrovia e a sud dalla rete autostradale e da una viabilità di progetto;
- dalla carta del paesaggio l’ambito è localizzato nell’alta pianura ed è classificato come una cava attiva.

La scelta del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona, per quanto riguarda quest’area è di destinarla all’attività di cava rimandando ai piani comunali e intercomunali la normativa specifica in merito alla gestione di tali ambiti.

Dal Piano non emergono vincoli di nessun tipo per l’area, e per quanto riguarda l’elettrodotto che attraversa l’ambito la normativa prevede il recepimento dei corridoi degli elettrodotti dai piani sottordinati.

La proposta di Piano per le Attività di Cava della Provincia di Verona definisce principalmente delle indicazioni e delle direttive su come dovrà essere strutturato il piano provinciale delle attività di cava e di conseguenza non ci sono indicazioni per la cava in esame.

Analizzando quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, si evince che l’area di cava Betlemme ricade nella “Zona Agricola E2”, zona in cui è possibile l’apertura di nuove cave. Inoltre il Piano, secondo la variante ambientale, individua un divieto di realizzazione di nuove cave nella fascia di 1.000 m al di sotto della curva di livello di 95 m s.l.m., tuttavia la zona in esame si trova al di fuori di questa fascia e di conseguenza in questo sito vi è la possibilità di aprire nuove cave.

Oltre ai piani analizzati e descritti nel quadro di riferimento programmatico sono stati visionati altri piani quali: Piano Regionale dei Trasporti, Piano Regionale dei Rifiuti e Piano Provinciale dei Rifiuti. Per tali Piani non è stato fatto un approfondimento, in quanto, dall'analisi svolta non sono emerse indicazioni, prescrizioni e vincoli specifici di tali piani per il progetto e l'ambito in esame. Inoltre tra la documentazione analizzata è stato considerato uno studio di fattibilità, svolto dalla società autostrade, in merito allo spostamento del casello autostradale di Sommacampagna. Lo spostamento di tale casello vuol essere fatto per:

- migliorare l'accessibilità di poli primari quali Quadrante Europa, mercato ortofrutticolo, aeroporto Valerio Catullo;
- miglioramento interconnessione aree oggi divise da A22 e A4.

Nell'ambito degli impatti cumulativi che devono essere considerati nei pressi della cava Betlemme, particolare risalto va dato al Sistema delle Tangenziali Venete, che è costituito da un'arteria autostradale a due corsie per senso di marcia, generalmente parallelo alla A4 "Serenissima", ma che in alcuni tratti potrà staccarsi leggermente da questa, pur rimanendo all'interno del cosiddetto "Corridoio 5", che comprende anche il tracciato ferroviario Milano-Venezia.

La frequenza dei punti di accesso alle tangenziali sarà generalmente superiore a quella della A4, per poter attrarre quote consistenti di traffico locale, in particolare di quello commerciale.

Inoltre è stato verificato che nel medio-lungo periodo altre infrastrutture di livello regionale viarie, oltre al Sistema delle Tangenziali Venete e al Passante di Mestre, ormai prossimo all'apertura, sono in previsione da qui al 2015, e sono, in ordine alfabetico:

- Nogara Mare Adriatico, da Nogara (VR) ad Adria (RO);
- Nuova Romea Commerciale, da Mestre (VE) a Cesena (FO);
- Pedemontana Veneta, da Montebelluna (TV) a Spresiano (TV);
- Valdastico sud, da Torri di Quartesolo (VI) a Canda (RO).

Per la realizzazione di tali infrastrutture sarà necessario disporre di congrue quantità di inerti. A livello comunale inoltre è stata presa in analisi la zonizzazione acustica del Comune di Sommacampagna che è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 settembre 2002.

2.2 Quadro di Riferimento Progettuale

L'area interessata dall'intervento richiesto di ampliamento si trova completamente all'interno dei limiti amministrativi del Comune di Sommacampagna.

L'area in disponibilità della ditta su base catastale è pari a 181.603 m². All'interno dell'area agricola in disponibilità viene quindi individuata "l'area della cava" pari a 144.470 m² e "l'area di scavo" pari a 112.522 m². Tali superfici sono state determinate in base all'elaborazione dei dati di rilevamento topografico eseguiti nel 2004 e riportate nell'elaborato di progetto "TAVOLA 02 (REV 02)" (v. sotto).

La superficie totale dei terreni in disponibilità, pari a 181.603 m², e corrisponde a quella catastale. Parte di questa superficie, tra cui alcune fasce di rispetto, risultano non parte dell'intervento estrattivo, che si sviluppa invece sugli ambiti precedentemente delineati. Il perimetro che delimita lo scavo interessa una superficie di 112.522 m². L'ambito della cava presenta una morfologia pianeggiante con lievi pendenze verso Sud-Est, comprese tra 0,1 e 1%, e si sviluppa a quote altimetriche comprese tra 87,00 (settore settentrionale) e 83,60 m s.l.m.

Alla data del 17 novembre 2008 l'attività estrattiva aveva già interessato i lotti 1 e 2, in corrispondenza dei quali si rinvengono due depressioni, raccordate tra loro e col piano campagna originario con rampe di accesso. La profondità degli scavi ha raggiunto le quote previste dal progetto autorizzato con la DGRV n. 3879/06 in corrispondenza di parte del Lotto 1.

Dai computi metrici eseguiti, il volume asportato all'esterno della cava è risultato pari a 234.260 m³.

Sulla base di una perizia asseverata in data 23/12/2008 presso il Tribunale Civile e Penale di Verona risultava che, dai rilievi effettuati, l'area della cava attualmente recintata che comprende tutte le

aree, anche non destinate ad essere scavate e morfologicamente modificate, potenzialmente destinabili in via accessoria alla attività di cava, risulta avere una superficie di m^2 144.817 (punti battuti all'esterno dei paletti), mentre l'area di effettivo scavo è pari a $112.519 m^2$. In sintesi :

- area totale di proprietà: $181.603 m^2$;
- area della cava comprensiva di pertinenze: $144.817 m^2$,
- area interessata dallo scavo: $112.519 m^2$.



In data 18/12/2008 su incarico del dirigente del servizio Cave e Miniere della Regione Veneto è stato eseguito un rilievo planimetrico della superficie della cava. I risultati ottenuti sono coerenti con quelli del rilievo effettuato dalla società SEI srl. Infatti la superficie totale dell'area di cava risulta essere, secondo la Direzione competente della Regione Veneto, pari a $112.522 m^2$ (rispetto ai $112.519 m^2$ del rilievo della ditta) con una differenza considerabile irrisoria. La superficie complessiva dell'area della cava, all'interno della recinzione, secondo la Regione Veneto, risulta essere pari a $144.470 m^2$ (rispetto ai $144.817 m^2$, punti battuti all'esterno dei paletti, del rilievo della

ditta). Questa minima ed ininfluyente differenza è dovuta al rilievo interno piuttosto che esterno rispetto ai paletti.

Area totale di proprietà	m ²	181.603
Superficie interessata dall'intervento	m ²	144.785
Superficie di scavo	m ²	112.522
Perimetro Lordo	m	2.156,10
Perimetro di scavo	m	1.853,0
Massima profondità di scavo (da p.c.)	m	15,1
Volume terreno vegetale	m ³	45.008
Volume totale di escavazione	m ³	1.254.144,7
Volume utile	m ³	1.209.135,9
Volume scavato alla data del 22 ottobre 2008	m ³	234.260
Differenza (Volume a disposizione)	m ³	974.876

Caratteristiche del progetto

Il lotto di progetto presenta una morfologia subpianeggiante, e si sviluppa con pendenze verso Sud-Est, a quote comprese tra 87,00 e 83,60 m s.l.m.

Secondo quanto riportato dal Proponente, la superficie totale dei *Terreni in Disponibilità* alla Ditta S.E.I. S.r.l. è di 181.603 m², e corrisponde a quella catastale. Riguardo all'oggetto della domanda di cava la superficie totale sarà pari a 144.785 m², che comprende anche le aree incluse nella fascia di tutela della Corte Ceolara.

Il perimetro che delimita lo scavo interessa una superficie complessiva pari a ha 112.522 m².

Il lotto presenta una morfologia pianeggiante con lievi pendenze verso Sud-Est, comprese tra 0,1 e 1%, e si sviluppa a quote altimetriche comprese tra 87,00 (settore settentrionale) e 83,60 m s.l.m.

I terreni dell'azienda sono attualmente riservati ad un'agricoltura di tipo estensivo (seminativo). Il sistema di irrigazione è del tipo "a scorrimento" e l'acqua impiegata viene attinta dal Canale Primario del Consorzio di Bonifica Alto Veronese, denominato *Diramazione di Sommacampagna*.

Il materiale che verrà estratto risulta costituito da Ghiaie Sabbiose e Sabbie Ghiaiose, di origine alluvionale.

I terreni verranno prelevati tal quali dal giacimento e portati ad appositi impianti di lavorazione, dove verranno sottoposti a lavaggio e vagliatura, per essere quindi immessi nel mercato, come materiali inerti da costruzione.

Dati quantitativi significativi

Descrizione	Unità di Misura	Valore
Superficie dello Scavo a)	m ²	112.522,00
Perimetro dello Scavo b)	m	1.853,00
Profondità H = (a/b)/4	m	15,18
Profondità di Progetto	m	15,10
Quota Piano Campagna (Zona NO)	m s.l.m.	87,10
Quota Fondo Scavo (Zona NO)	m s.l.m.	72,00
Quota Piano Campagna (Zona NE)	m s.l.m.	86,57
Quota Fondo Scavo (Zona NO)	m s.l.m.	71,47
Quota Piano Campagna (Zona SO)	m s.l.m.	84,00
Quota Fondo Scavo (Zona SO)	m s.l.m.	68,90
Quota Piano Campagna (Zona SE)	m s.l.m.	83,83
Quota Fondo Scavo (Zona SE)	m s.l.m.	68,74
Quota Massima Falda	m s.l.m.	55,50
Franco Fondo cava/Falda	m	13,20

Secondo i dati forniti dal proponente la quota massima della falda raggiunge i 55,5 metri s.l.m., per cui il franco tra falda e fondo cava risulta pari a 13,2 metri.

Fase di coltivazione

Per permettere una gestione razionale dell'attività estrattiva e della ricomposizione ambientale del sito, la coltivazione della cava sarà del tipo "A Fossa", e verrà eseguita suddividendo l'intera superficie in 4 lotti successivi. Le attività di estrazione e ricomposizione della cava verranno completate in un periodo di 10 anni, tenendo conto del tempo necessario alla risistemazione ad uso agricolo prevista dal progetto.

La prima operazione prevista è quella di recintare l'intero lotto con rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 metri. In corrispondenza della strada di accesso verrà realizzato un cancello in ferro con rete, che sarà accessibile solo agli addetti ai lavori. Durante gli intervalli e le fermate di cantiere il cancello di ingresso rimarrà chiuso.

Negli elaborati di progetto "Tabelle 2.3.1 A e 2.3.1 B", facenti parte della documentazione presentata e di seguito riportate, vengono illustrati i tempi necessari alla coltivazione e ricomposizione ambientale dell'area.

TABELLA 2.3.1 A: Cronoprogramma Coltivazione e Ricomposizione Cava - Anno I ÷ V.

Lotto	Attività	Cronoprogramma				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
1 ÷ 4	Posa Recinzione e Cannello, Piantumazione perimetrale, Asporto terreno vegetale	X				
1	Coltivazione	X	X	X		
2	Coltivazione		X	X	X	
3	Coltivazione				X	X
1	Ricomposizione				X	X
2	Ricomposizione					X

TABELLA 2.3.1 B: Cronoprogramma Coltivazione e Ricomposizione Cava - Anno VI ÷ X.

Lotto	Attività	Cronoprogramma				
		VI anno	VII anno	VIII anno	IX anno	X anno
2	Ricomposizione	X				
3	Coltivazione	X				
4	Coltivazione	X	X	X	X	
3	Ricomposizione		X	X		
4	Ricomposizione				X	X
1 ÷ 4	Ricomposizione finale, Smantellamento delle opere e Chiusura della Cava					X

	A. S. S. (m ²)	V. E. (m ³)	V. T. V. (m ³)	V. U. (m ³)	V. Com. (m ³)
Lotto 1	31.679,7	309.722,6	12.671,9	297.050,7	267.345,6
Lotto 2	30.577,2	351.911,3	12.230,9	339.680,4	305.712,4
Lotto 3	29.053,1	323.876,5	11.621,2	312.255,3	281.029,8
Lotto 4	21.212,1	268.634,3	8.484,8	260.149,5	234.134,5
	A. S. S. = Area Superficie di Scavo del T.V.	V. E. = Volume Estraibile	V. T. V. = Volume Terreno vegetale	V. U. = Volume Utile, al netto	V. Com. = Volume Commerciabile

Prima di iniziare lo scavo sarà asportato il terreno vegetale per uno spessore medio di circa 0,4 m, che verrà stoccato temporaneamente in cumuli lineari, lungo il perimetro esterno dell'area di scavo. L'argine perimetrale consentirà di svolgere le seguenti funzioni:

- Contenimento degli impatti legati alla movimentazione di questi materiali, che verrebbero spostati minimizzando i percorsi dei mezzi d'opera. Ciò comporta un'attenuazione di rumore e sollevamento polveri nell'atmosfera ed un minore consumo di carburante;
- Barriera Visiva nel corso della fase operativa della cava, associata all'attenuazione del rumore, e al contenimento delle polveri sollevate dal transito dei mezzi d'opera;
- Barriera Idraulica, per lo sbarramento dei deflussi superficiali in direzione delle scarpate.

Una volta ultimata la fase di scavo e risagomate le pareti perimetrali secondo le pendenze di progetto nei singoli lotti, si provvederà a stendere il terreno vegetale dai cumuli verso le porzioni interne della cava, per la ricomposizione ambientale del sito.

Lo scavo di ciascun lotto verrà effettuato per strisce o fronti, con larghezze variabili tra 5 e 20 metri, e di lunghezza massima pari al fronte di cava. L'escavazione verrà eseguita per mezzo di escavatori con braccio meccanico a cucchiaio rovescio, su gradoni di altezza massima inferiore al raggio di azione dei mezzi d'opera.

Modalità di coltivazione

Come evidenziato nell'elaborato di progetto "TAVOLA 07 (Rev. 01): *Coltivazione del Giacimento*", facente parte della documentazione di progetto sottoposta all'esame della Commissione, sono previsti quattro lotti di coltivazione, a partire da Nord, con avanzamento verso Sud. Una volta raggiunte le quote del fondo, il transito degli automezzi avverrà quasi completamente in fossa. Ciò renderà possibile contenere notevolmente le emissioni di polveri nell'atmosfera all'interno dell'area di cava, senza provocare disturbi sulle aree limitrofe, attualmente utilizzate principalmente a scopo agricolo e industriale.

Durante le fasi di coltivazione la pendenza dei fronti di scavo non supererà i 45°, rispetto al piano orizzontale. Le scarpate perimetrali della cava invece saranno modellate con una pendenza non superiore a 25°, rispetto al piano orizzontale.

Una volta ultimato lo sfruttamento dei primi due lotti, si inizierà a coltivare il terzo e contemporaneamente a ricomporre quelli esauriti. L'apertura del terzo lotto avverrà pertanto in concomitanza delle operazioni di ricomposizione ambientale sui lotti precedenti, come schematizzato nelle Tabelle sopra riportate.

La pendenza delle scarpate della fossa, a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari a 25°, rispetto al piano orizzontale, come prescritto nell'Art. 44, punto h), della L.R. 44/82.

L'applicazione della relazione riportata nell'Art 44, punto g) della L.R. 44/82 per il calcolo della profondità massima raggiungibile all'interno della cava, porta ad un valore conforme al rispetto del


franco tra il tetto della falda nella fase di piena e le quote del fondo cava, come evidenziato nell'elaborato "Tabella 2.3.1.1", facente parte della documentazione esaminata.

Il Proponente afferma che il tetto freatico, al di sotto dell'area in esame, raggiunge, nel periodo di piena, i 55,50 m s.l.m (dato ricavato dall'interpretazione della "Carta delle Isofreatiche di Massima Piena", redatta da vari autori, per conto dell'Università di Padova nel 1991). Il franco minimo di 2,0 m tra il fondo della cava e il livello di massima escursione della falda (Art. 44, punto g della L.R. 44/82) è pertanto rispettato.

Come illustrato negli elaborati di progetto forniti dalla Ditta, dopo avere provveduto all'allestimento della rete perimetrale di recinzione (allo stato attuale già realizzata), si provvederà ad effettuare lo scotico del terreno vegetale, che verrà stoccato in cumuli a forma lineare lungo il perimetro esterno dell'area di cava. Oltre a svolgere una funzione di barriera idraulica delle acque di deflusso superficiale provenienti dalle aree esterne, questo rilevato consentirà di ridurre gli impatti visivi e le emissioni di polveri nell'atmosfera e contribuirà ad attenuare la propagazione del rumore prodotto dai mezzi d'opera sulle aree circostanti. Si provvederà inoltre alla realizzazione delle reti di monitoraggio delle acque sotterranee, che sarà costituita da quattro piezometri, denominati Pz 02M, Pz 01 V, Pz 02 V e Pz 03 V. Una volta ultimate le opere saranno effettuati i prelievi per la determinazione del *Bianco di Cantiere* sito specifico, prima dell'inizio delle attività di estrazione degli inerti.

La fase successiva consisterà nella realizzazione dell'Area Servizi, che sarà ubicata nel settore a Sud Ovest della cava, all'interno delle aree di pertinenza.

Lo scavo di ciascun lotto verrà effettuato per strisce o fronti, con larghezze variabili tra 5 e 20 metri, e di lunghezza massima pari al fronte di cava. L'escavazione verrà eseguita per mezzo di escavatori con braccio meccanico a cucchiaio rovescio, su gradoni di altezza massima inferiore al raggio d'azione dei mezzi operanti.



Nella figura sono messi in evidenza i quattro lotti di coltivazione, a partire da Nord, con avanzamento verso Sud.

Una volta raggiunte le quote del fondo, la movimentazione degli automezzi avverrà quasi completamente in fossa. Ciò renderà possibile contenere notevolmente le emissioni di polveri nell'atmosfera all'interno dell'area di cava, senza provocare disturbi sulle aree limitrofe, attualmente utilizzate principalmente a scopo agricolo.

Esaurita la fase di coltivazione dei primi due lotti, si inizierà il terzo lotto; contemporaneamente verranno ricomposti i primi due. L'apertura del terzo lotto avverrà pertanto in concomitanza delle operazioni di ricomposizione ambientale sui lotti precedenti. La pendenza delle scarpate della fossa,

a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari o inferiore a 25°, rispetto al piano orizzontale, come prescritto nell'Art. 44, punto h), della L.R. 44/82.

Nel primo lotto (estrazione cominciata con il DGRV 3879/2006) l'estrazione dei materiali avverrà a partire dall'alto verso il basso, provvedendo alla creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze pari a 45° rispetto al piano orizzontale.

Dopo avere impostato la gradonatura, la coltivazione potrà procedere verso Sud per stati di avanzamento in senso orizzontale, fino all'esaurimento del giacimento, secondo lo schema indicato nella figura precedentemente delineata.

Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto perimetrali previste nel progetto presentano le seguenti estensioni:


- linea di tutela della corte rurale posta a Sud dell'area di progetto;
- 20 m rispetto alle abitazioni e alle corti rurali;
- 15 m dai tralicci per l'alta tensione, la cui linea attraversa il settore meridionale dell'area in progetto;
- 20 m dal ciglio del canale consortile, che si sviluppa lungo i lati ad Ovest dell'area di progetto;
- 5 m dai confini con altre proprietà.

Nella zona non sono presenti opere di difesa dei corsi d'acqua, dighe, oleodotti e gasdotti. L'attività estrattiva poi non compromette la sicurezza di qualsiasi opera pubblica o privata, come previsto nell'Art. 104, Capo I, Titolo IV: "*Escavazioni a cielo aperto e sotterranee*", della Legge 246, del 15 giugno 1984.

Viabilità

La viabilità esterna si presenta adeguata, in virtù della particolare localizzazione del sito, posta in vicinanza di grandi arterie di comunicazione, in una zona in cui lo sviluppo della rete del sistema stradale è notevole. Il quadro generale della rete viaria principale presente in zona è riportato in Tavola 01: "*Inquadramento Geografico e Viabilistico*".

In ottemperanza a quanto prescritto dalla DGRV n. 3879, del 12/12/2006, è stata concordata con l'amministrazione del Comune di Sommacampagna una viabilità che consente il raccordo tra la cava e la rete viaria esterna, senza interferire con le abitazioni presenti in zona. A tal fine è stato predisposto un apposito progetto, che comprendeva la realizzazione di un ponte, per l'attraversamento del canale consortile che scorre lungo i confini occidentale e meridionale dei terreni in disponibilità, e l'allargamento di un'altra opera di attraversamento esistente, nel punto di immissione con la rete stradale comunale. La nuova strada, già realizzata e completamente asfaltata, permette il collegamento diretto dalla zona di cava con via Siberie.



Percorso degli automezzi in entrata e in uscita dalla cava, sulla rete viaria locale (A: Nuova strada di collegamento realizzata a cura e spese della ditta S.E.I. S.r.l. dopo apposita convenzione con il Comune di Sommacampagna; B: Via Siberie; C: via Molinara Vecchia; D: Via Caselle; N: collegamento con le arterie principali verso Nord - A 4, SR 11; S: collegamento con la rete primaria verso Sud - A 22, via Postumia)

Gli automezzi in entrata o uscita dalla cava percorrono il seguente itinerario: Da via Siberie proseguono verso Sud, immettendosi in Via Molinara Vecchia, fino all'incrocio con Via Caselle (SP 26A), dove procedono verso Ovest fino all'intersezione con la circonvallazione Europa. Da questa possono dirigersi verso Nord, dove si trova il casello autostradale di Sommacampagna (Autostrada A4, *Serenissima*) o, proseguendo, possono raggiungere la Strada Regionale n. 11. In direzione Sud si possono invece immettere in Via Postumia, che permette di raggiungere la Tangenziale Sud e Ovest (quest'ultima favorisce anche l'immissione nell'Autostrada A 22, *Brennero-Modena*, attraverso il casello di Verona Nord) o l'abitato di Villafranca. Il collegamento con le infrastrutture primarie permette di raggiungere praticamente tutte le destinazioni, visto che i due assi autostradali appena citati si sviluppano sia in direzione Nord - Sud, che Est - Ovest, senza appesantire eccessivamente il traffico viario locale.

Gestione della sicurezza nell'impianto

La società si è già dotata di "Documento di sicurezza e salute", come da Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 3879 del 12/12/2006, ai sensi del D.Lgs 624 25/11/96 art. 6, 9 e 10, con una prima stesura del 16/08/2007. Tale documento è finalizzato alla valutazione dei rischi della Cava in relazione alle attività estrattive, alla individuazione e programmazione degli interventi di miglioramento e contiene i risultati della valutazione ed elenca i provvedimenti previsti e programmati per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. Esso descrive inoltre i criteri adottati per la valutazione, unitamente alle modalità operative seguite nello svolgimento del lavoro ed i risultati ottenuti. Il documento è stato redatto con la collaborazione del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Datore di Lavoro e del Rappresentante dei Lavoratori

ritenendo prioritarie le indicazioni fornite dal Medico del Lavoro. Nel Maggio 2008 il “Documento di sicurezza e salute”, D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 2 e D.Lgs. 624/96 art. 6 comma 1, è stato oggetto di una revisione.

Analisi delle alternative

Nel SIA viene evidenziato come il progetto sottoposto a valutazione costituisca il compimento di una attività già presente ed ad oggi ferma per i motivi precedentemente esposti. Pertanto il proponente ritiene di procedere in ordine all’istanza avanzata dalla ditta in data 15.10.2004, siccome integrata dalla istanza in data 16.01.2009 relativa al parere di compatibilità ambientale e contestualmente esprimersi all’autorizzazione in termini confermativi di quanto autorizzato dalla Regione Veneto con provvedimento n. 3879 del 12.12.2007.

Con questa premessa l’alternativa zero o quella localizzativa trovano una giustificazione adeguata nel ritenere il sito individuato come quello che rappresenta la scelta migliore viste le indicazioni della pianificazione di settore, le statuizioni della L.R. 44/82 e la vicinanza con altre attività di cava ed una discarica autorizzate. A tale riguardo il Proponente evidenzia che :

- le aree sono nella disponibilità della ditta SEI srl;
- lo sfruttamento di un giacimento esistente rappresenta un principio di ottimizzazione della pianificazione della risorsa che il mercato edile richiede;
- il trasferimento del progetto in altra località, con tutte le problematiche del caso in vista di nuova apertura in presenza di eventuali habitat od ecosistemi di pregio rispetto alla superficie a destinazione agricola intensiva, porterebbe ad un impatto sicuramente rilevante o comunque superiore rispetto alla situazione del presente progetto.

Di conseguenza l’opzione zero porterebbe, vista la natura della società, ma soprattutto la continua e sempre superiore richiesta del mercato, alla ricerca di nuovi siti limitrofi, con conseguente aumento di impatto rispetto al territorio in genere ed in particolare rispetto agli habitat od ecosistemi.

Rispetto al progetto iniziale, comunque, è stata presentata un’alternativa che consiste nella realizzazione delle strutture di servizio all’attività di cava, fatto questo che può considerarsi alla stregua di una mitigazione.

Ricomposizione ambientale finale

La ricomposizione finale è prevista sulla base dei dettami della L.R. 44/82.

Nello specifico, una volta ultimata la fase di estrazione dei materiali inerti, si provvederà ad effettuare la sistemazione morfologica delle scarpate, mediante apporto di materiali utili e consoni provenienti da aree esterne (sottoprodotti, limi di lavaggio provenienti dalla lavorazione dei materiali inerti di cava, terre e rocce da scavo, gestite secondo le procedure della DGRV n. 2424, del 8 agosto 2008 e con caratteristiche conformi alle concentrazioni riportate in Tabella A, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. M. n. 152, del 3 aprile 2006). Il tutto nel rispetto delle statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e comunque nel rispetto delle normative vigenti al momento dell’utilizzo. La sistemazione delle scarpate sarà eseguita in maniera progressiva, in concomitanza con le attività estrattive, mano a mano che si renderanno liberi i diversi lotti di coltivazione. Verranno successivamente realizzati i fossi per il drenaggio delle acque meteoriche, lungo il perimetro del fondo cava.

Si provvederà quindi a stendere i cumuli di terreno vegetale, per la ricomposizione finale del sito. Seguirà la piantumazione delle essenze erbacee e delle specie arbustive e ad alto fusto, secondo le modalità riportate negli elaborati di progetto (“ELABORATO 03 (Rev 02) : “Relazione Agronomica di Ricomposizione Ambientale”).

2.3 Quadro di Riferimento Ambientale

Nello SIA vengono affrontate le consuete problematiche relative alle diverse componenti ambientali anche in relazione agli effetti sociali e della salute pubblica.

In relazione alle diverse componenti si indicano di seguito, sinteticamente, le eventuali, principali problematiche sulla base delle valutazioni fatte dal proponente nello SIA.

Atmosfera

L'analisi climatica riporta la descrizione di una situazione caratteristica e ben nota dell'alta pianura veronese. In rapporto col progetto non sussistono emergenze particolari meritevoli di essere segnalate. Le caratteristiche dei terreni sono tali che permettono un rapido assorbimento delle precipitazioni, anche intense, e la successiva dispersione nel sottosuolo (fascia di ricarica).

Riguardo a questa componente ambientale l'attività di cava può interferire con la diffusione di polveri e l'emissione di gas di scarico dei mezzi operativi. Tuttavia questi due elementi si ritiene non possano costituire un impatto particolarmente significativo, in grado di compromettere la salubrità dell'aria e del contesto.

Ambiente idrico di superficie

La rete idrografica del territorio è poco sviluppata e caratterizzata da un numero limitato di corsi d'acqua, seppure importati. Questo assetto deriva dalla elevata permeabilità del suolo che assorbe gran parte degli afflussi meteorici.

L'ambiente idrico di superficie non conserva caratteri di naturalità ed è fortemente condizionato dall'attività antropica. E' infatti presente una maglia di canali di irrigazione artificiale gestiti principalmente dal Consorzio di Bonifica Alto Veronese.

Il corpo idrico più importante è il fiume Adige, che dista circa 5.5 km dal sito di cava in direzione Nord, e in secondo ordine il Fiume Mincio. Le alluvioni ghiaiose presenti dal primo sottosuolo sono alquanto permeabili e non consentono la formazione di un reticolo idrografico di superficie. Ciò ha indotto rilevanti interventi idraulici finalizzati alla distribuzione della risorsa idrica, indispensabile alle colture agricole e agli insediamenti umani. E' stata pertanto realizzata una fitta rete di canali artificiali distribuita in maniera capillare su tutto il territorio che viene gestita dal Consorzio Agro Veronese.

La diramazione di Sommacampagna del Canale di Bonifica scorre in prossimità del confine occidentale dell'area di progetto della cava Corte Betlemme. L'attività di cava non altera né influisce sulla gestione delle acque che scorrono nel Canale di bonifica, che dista dalla sponda di cava più vicina non meno di 30 m, in quanto esso è a tenuta idraulica e le portate sono gestite dal Consorzio di Bonifica.

La Carta del Rischio Idraulico, redatta dalla Autorità di Bacino del Fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco, per il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, non indica alcuna zona a rischio idraulico nella zona di Cava Corte Betlemme per un raggio di almeno 10 km.

La falda ha una profondità media che varia da valori massimi di 40-50 m (all'apice del conoide) a valori minimi di 1-2 m (nell'area delle risorgive).

L'attività di cava non prevede utilizzo o consumo di risorse idriche se non una irrisoria quantità. La coltivazione della cava Betlemme non risulta comportare alcun rischio di alterazione della qualità delle acque superficiali.

Suolo e sottosuolo

Si ritiene opportuno soprassedere alla descrizione della geologia complessiva della regione e al suo inquadramento generale, in quanto si tratta di nozioni note di cui si valuta ben acquisita la conoscenza. Si ricorda solo che gli spessori dei depositi quaternari variano tra i 200 e i 1.000 metri nella fascia ai piedi delle colline e lo strato superficiale è formato da un manto di alterazione dei substrati ghiaiosi dello spessore medio di circa 50 – 60 cm. Tale terreno superficiale è commisto a ciottoli residui dell'alterazione, prevalentemente di natura calcarea. Al di sotto è stata confermata la presenza di un potente materasso ghiaioso e sabbioso indifferenziato per uno spessore non inferiore ai 75 – 80 metri. Dal punto di vista geomorfologico l'area interessata ricade nell'ambito della grande conoide composita dell'Adige.

Gli scavi, a scopo estrattivo, profondi circa 15 m (massima profondità di progetto) hanno messo in evidenza una successione stratigrafica così definita :

- Dal piano campagna fino a circa 0,4 – 0,5 m si rinviene un livello di terreno vegetale natura sabbioso-limosa e/o sabbioso-argillosa con scheletro costituito da ghiaia e ciottoli.
- Da 0.5 m fino a 15 m sono presenti alternanze di livelli sub-orizzontali di ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose con spessore variabile. I singoli elementi presentano forma arrotondata e la stratificazione si presenta regolare. Sono rare le lenti di materiali più fini quali sabbie limose o anche limi argillosi. E' possibile la presenza di fenomeni di cementazione localizzata dei livelli di ghiaie, a causa della rideposizione da parte dell'acqua del carbonato di calcio.

Idrogeologia

Dal punto di vista idrogeologico l'area in esame è posta nella zona denominata "Alta Pianura" a circa 8 km a nord della fascia delle Risorgive, quindi in zona di ricarica.

Nel sottosuolo dell'ambito territoriale interessato dal progetto risulta esservi un acquifero unico e indifferenziato, che presenta una consistente potenzialità. La falda possiede un regime di tipo unimodale, con piene nel periodo estivo e magre tra i mesi di marzo e aprile.

In prossimità dell'area in esame lo spessore dell'acquifero potrebbe raggiungere i 400 metri, in coincidenza con il letto del materiale sciolto alluvionale. L'area di cava si posiziona a ridosso dell'isofreatica 49 m s.l.m., facendo registrare una profondità della superficie freatica di circa 36 m dal piano campagna (considerando una quota media del piano campagna dell'area di cava di 85 m s.l.m.).

Nel mese di novembre 2008 è stato eseguito uno studio idrogeologico di dettaglio con l'analisi del livello di falda in 5 pozzi, denominati da P1 a P5, ubicati nelle vicinanze del sito di cava. Il pozzo P1, il più vicino al sito di cava, ha fatto registrare una quota massima di falda pari a 48,86 m s.l.m. (novembre 2008). Le oscillazioni della falda freatica sono state determinate sulla base di dati di misurazione dei pozzi ubicati presso Ca' dell'Albera (denominato F1 e posto a circa 3 km a nord del sito di cava) e Località Dossobuono (F2 a circa 3.3 Km a sud), riportati negli annali dell'Ufficio Idrografico del Magistrato delle Acque di Venezia. I valori si riferiscono agli anni 1955-1969, 1971-1981 per il pozzo F1 e agli anni 1955-1964, 1973-1988 per F2. I valori massimi registrati sono di 7.88 m al pozzo F1 e 5.23 m al pozzo F2. Si può ritenere che nell'area di cava le oscillazioni massime siano dell'ordine di 5 m circa.

La quota di massima piena della falda è stata ricavata dalla pubblicazione del Prof. A. Dal Prà e altri del 1999 dal titolo "Il regime delle acque sotterranee nell'alta pianura veronese (*Memorie Istituto Geologia e Mineralogia Università di Padova, vol. XLII*)". L'analisi della carta indica che la quota di massima piena, in corrispondenza dell'area di progetto, è di 55,50 m s.l.m.

Tale quota corrisponde ad una profondità di falda (nel caso della massima piena registrata), nella zona di progetto, di 29 m dal piano campagna. La massima profondità di escavazione in progetto è di 15,18 m dal piano campagna, consentendo un franco di almeno 13 m. Si tratta perciò di un valore che rispetta ampiamente i limiti imposti dalla L.R. 44/182 (art. 44 lettera g comma 1) che prescrive una distanza minima tra il fondo cava e il livello di massima escursione, valutabile come media delle massime annuali riscontrate, pari a 2 m.

Di conseguenza, l'attività estrattiva non comporta ripercussioni sull'equilibrio dinamico della falda freatica.

Esso è di norma utilizzato per scopi idropotabile.

I pozzi utilizzati ad uso idropotabile nel territorio di progetto appartengono alle reti acquedottistiche dei comuni di Villafranca, Verona, Sommacampagna e Sona. Sono opere che si spingono fino alla profondità massima di circa 120 m dal piano campagna e forniscono singolarmente una portata variabile tra 9 e 20 l/s. I pozzi idropotabili più vicini alla cava Corte Betlemme sono :

- Pozzo in località Scurtoli a circa 1.3 km in direzione Nord;

- Pozzo in località Ca' Verde a circa 1.7 Km in direzione Sud-Ovest;
- Pozzo in località Corte Salvi a circa 2.3 Km in direzione Nord-Est.

I pozzi di località Scurtoli e di località Corte Salvi sono a monte (idrogeologico) rispetto al sito di cava, mentre quello in località Ca' Verde è situato a valle, ma defilato a occidente rispetto alla direzione di deflusso delle acque sotterranee. Si ritiene che la coltivazione della cava non possa creare interferenze con l'attività di prelievo delle acque sotterranee dei pozzi pubblici. Sono inoltre presenti nelle aree limitrofe numerosi pozzi privati sfruttati ad uso agricolo e industriale.

Il progetto non prevede alcun uso della risorsa acquifera freatica e non verrà di conseguenza modificato il regime di deflusso sotterraneo. Tuttavia, un potenziale impatto negativo potrebbe accidentalmente trovare origine da sversamenti accidentali di inquinanti, come, ad esempio, la rottura di un mezzo meccanico e la conseguente perdita di liquidi contaminanti.

Al fine di rendere comunque possibili verifiche su eventuali per quanto improbabili interazioni tra le attività svolte nella fase di gestione della cava e la falda, è stata predisposta una rete di monitoraggio qualitativo delle acque della medesima da 4 punti di controllo.

Caratterizzazione sismica e verifiche di stabilità

Secondo la nuova normativa sismica, l'area appartiene alla zona 3.

Flora e fauna

L'area in esame rientra nel territorio del Comune di Sommacampagna (VR), località Betlemme, e appartiene all'area dell'alta pianura veronese, all'interno di una fascia di territorio a prevalente uso agricolo, racchiusa a nord dalla linea ferroviaria e a sud dal tratto "Brescia - Padova" dell'autostrada A4. Il contesto territoriale risulta quasi completamente modificato dall'attività agricola, quindi sono rappresentate diverse culture agrarie principalmente di tipo arativo. Si aggiunge anche la presenza di vigneti e alcuni frutteti. Non sono presenti in zona piante di particolare pregio botanico. Sono presenti anche alcuni allevamenti in zone limitrofe al sito.

L'opera, visto lo stato altamente antropizzato dell'area, non denota particolari impatti sul contesto agricolo e vegetazionale. Le soluzioni che sono state scelte nel recupero ambientale e paesaggistico sono volte alla restituzione dei terreni di fondo cava alle pratiche agricole, mentre le sponde, ripristinate con pendenze di 25°, saranno utilizzate ai fini del miglioramento della componente floristica.

Per le sue caratteristiche e per la vicinanza ad altre attività di cava e ad una discarica, il sito manifesta uno scarso interesse faunistico. Non sono presenti nell'area delle zone di rifugio.

Rumore

Per l'analisi dello stato acustico attuale e di progetto dell'ambiente è stata fatta una caratterizzazione dei livelli sonori ante e post operam all'interno di un corridoio di indagine comprendente l'area di realizzazione della cava che è limitato a nord dalla ferrovia e a sud dall'autostrada A4. Nello scenario post operam è stata considerata anche la realizzazione del tratto autostradale che corre parallelo alla ferrovia esistente facente parte del progetto "Sistema tangenziali Venete".

E' stata adottata una metodologia per la valutazione della rumorosità attuale e per quella di progetto basata sulla creazione di un modello acustico tridimensionale tarato sulla base dei risultati di una campagna di misure fonometriche in situ.

Le emissioni sonore collegate all'attività di cava provengono dalle macchine escavatrici, da quelle per il carico sugli automezzi e da questi ultimi.

Il proponente ha indicato i limiti per le sorgenti sonore nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal Comune di Sommacampagna.

L'area della cava ricade nella Classe III, con 60 dB(A) diurni e 50 notturni.

La cava sarà attiva solo in orario diurno nell'intervallo di tempo tra le ore 7.30 e le ore 19.30, di conseguenza la valutazione di impatto acustico è stata fatta in riferimento a questo periodo.

La conclusione che viene indicata nel SIA propone il confronto tra i livelli di rumore previsti ed i valori limite di immissione di rumore, che ha permesso di determinare la compatibilità dell'intervento con gli standard di legge per il territorio. In base ai risultati dello studio acustico si ritiene che il progetto di apertura e coltivazione della cava di inerti denominata "CORTE BETLEMME" sia compatibile con i suddetti valori.

Paesaggio

Riguardo alla descrizione del paesaggio in cui si inserisce l'area interessata, nel SIA si ritrova una descrizione sulla evoluzione delle componenti del paesaggio nei secoli. Per quel che più direttamente riguarda l'attualità, a partire dalla metà del '900 la meccanizzazione ha portato dapprima all'aumento delle dimensioni degli appezzamenti e successivamente alla scomparsa delle siepi campestri, formando un nuovo paesaggio rurale cosiddetto "*dei campi aperti*".

L'introduzione delle colture legnose (dei vigneti ma soprattutto dei frutteti) ha contribuito a formare una ulteriore tipologia di paesaggio a partire dai campi aperti, con sesti di impianto regolari, ampie superfici e strutture di protezione delle piante e dei frutti dalla grandine (reti plastiche e relative strutture metalliche). Da ultimo, attualmente sopravvivono alcuni centri rurali come Corte Ceolara, tuttora attiva, e Corte Betlemme in via di abbandono, avendo eliminato anche l'allevamento zootecnico. Altri centri rurali locali sono: Siberie, Terrua, Belvedere, Pirlar. Corte Ceolara si presenta come un aggregato di costruzioni di epoche diverse, molte delle quali recenti, come il grande edificio a sinistra nella Figura 4.5-3. La Corte con gli edifici che sono stati realizzati nel tempo racchiude un'aia centrale e si trova a sud di cava Ceolara. Anche Corte Betlemme presenta caratteri difformi rispetto alla consueta disposizione degli edifici. Essa comprende una palazzina con tre piani fuori terra, quattro edifici rurali in prefabbricato di cemento, oltre ad alcuni altri di diverso materiale, destinazione e forma.

Nel SIA il Proponente sostiene che il progetto non apporterà modifiche sostanziali all'uso del suolo, e saranno limitate le variazioni paesaggistiche percettive, dato che le viste dinamiche del territorio si concentrano prevalentemente lungo la vitalità locale; la vista più efficace verso la cava è quella dalla ferrovia, che soprattutto nei periodi invernali, potrebbero tralasciare la cava dalla distanza di circa 150 metri. Peraltro le modalità di coltivazione e gli inserimenti arborei perimetrali di progetto costituiscono una adeguata mitigazione visiva del contesto.

Radiazioni non ionizzanti

La zona di indagine per il progetto allo studio è attraversata da un elettrodotto a 132 kV che presenta due tralicci, di cui quello a ovest completamente esterno all'area di escavazione e quello a est, interno all'area di cava, è circondato da una fascia di rispetto. Tali sostegni non verranno spostati e di conseguenza il tracciato dell'elettrodotto resterà ai margini dell'area estrattiva e le condizioni attualmente presenti nell'area, in tema di emissioni non ionizzanti a bassa frequenza (elettrodotti), resteranno inalterate.

Rischio archeologico

Gli unici ritrovamenti riguardano il sito più prossimo all'area della cava, che è il n. 252, posizionato a Caselle, in cui è stata individuata una tomba con arredo andato semidistrutto, che comprendeva una coppa in vetro, unguentari, e monete di età romana imperiale. Il rinvenimento è stato fatto durante i lavori di scavo per un canale irriguo in località Campetti di Palazzina di Caselle, nel 1889. Ulteriori reperti rinvenuti a Sommacampagna comprendono diversi materiali databili tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. (epoca romana); fa eccezione un sito nei pressi del centro abitato di Sommacampagna, che ha rivelato vasellame e oggetti in terracotta fatti risalire all'età del bronzo (XI sec. a.C.).

Per quanto riguarda l'area in esame, si ritiene che non rientri tra i siti potenzialmente interessati da rinvenimenti archeologici, per l'assenza di corsi d'acqua, di strade antiche e di altri siti, escludendo quindi la possibilità di causare significativi impatti nei riguardi della componente archeologica.

RELAZIONE PAESAGGISTICA

La Relazione Paesaggistica è stata presentata ai sensi e secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 12/12/2005.

L'elaborato riprende sostanzialmente i contenuti delle diverse relazioni già predisposte per lo SIA e si limita alla verifica dei potenziali impatti riguardo ai diversi strumenti pianificatori nei quali l'area è inserita.

L'aspetto di maggior rilievo riportato nella relazione riguarda il Piano Tutela delle Acque adottato con DGRV il 29/12/2004, più precisamente gli Artt. 11, 25, 36 e 39 delle NTA. Si afferma, a conclusione della verifica degli impatti sugli ambiti relativi, che il progetto in esame non influisce ulteriormente sulle criticità già segnalate e si ritiene perciò che l'attività proposta sia coerente alle prescrizioni e ai vincoli contenuti nel Piano.

La conclusione generale sostenuta dal proponente, porta ad una valutazione di impatti trascurabili del progetto dal punto di vista paesaggistico in quanto *“saranno di fatto messe in essere trasformazioni limitate nel tempo e poco significative dell'insieme del paesaggio nel quale l'opera in esame è inserita”*.

AREE SIC e ZPS, VINCA

Per l'analisi ecosistemica del territorio e l'individuazione delle interferenze con le attività in progetto, nel SIA sono state esaminate le seguenti componenti:

- Eventuali Aree naturali protette (Parchi, Riserve, Biotopi);
- Eventuali Siti Rete Natura 2000 presenti in un intorno di alcuni chilometri;
- Aree naturali minori (cfr. pubblicazione *“Censimento delle aree naturali minori della Regione Veneto”* edita da ARPAV);
- Rete ecologica individuata dalla Provincia di Verona;
- Carta della Biodiversità e delle Reti Ecologiche del Veneto;
- Rete idrografica superficiale;
- Uso reale del suolo;
- rilievi diretti (vegetazionali e faunistici);
- ricerche bibliografiche.

L'area in esame non ricade all'interno di aree protette, SIC o ZPS:

3. OSSERVAZIONI E PARERI

Provincia di Verona

Con Delibera di Giunta n° 122 del 4/6/2009, la Giunta esprime parere favorevole di compatibilità ambientale *“sul progetto per l'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia denominata Corte Betlemme in Comune di Sommacampagna”*.

Comune di Sommacampagna

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/04/2009 esprime parere contrario al progetto, argomentando la decisione col non rispetto del limite imposto dall'art. 13 della L.R. 44/82. Nel calcolo eseguito dal Comune sulla superficie complessiva della zona E, considerate anche le cave abbandonate, dismesse o ricomposte, risulta la disponibilità di soli 45.326 m², inferiore alla superficie che interessa il progetto.

Sulla questione si rimanda alla parte del presente parere sul calcolo della distribuzione delle aree ed a quanto osservato dalla Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive in merito.

Sig. Sandrini Beniamino

Esprime una serie di considerazioni e valutazioni in merito al percorso della procedura, concludendo che, essendo vigente la DGRV 3879 del 12/12/2006 l'autorizzazione è ad oggi efficace e di conseguenza evidenzia la inutilità di assoggettare la cava a V.I.A. Si rammenta che in tal caso il Consiglio di Stato ha richiesto l'attivazione della procedura di V.I.A..

OSSERVAZIONI AL PROGETTO E ALLO S.I.A.

Sulla base dell'analisi del progetto, la Commissione ha ritenuto fondamentali ai fini della procedibilità e della resa del parere finale sul progetto richiedere al proponente di fornire le seguenti informazioni integrative:

Riguardo ai dati relativi alle priorità delle domande presentate e alla disponibilità delle aree da utilizzare per l'escavazione di materiale inerte, sono state acquisite le seguenti indicazioni e considerazioni:

- trattasi di istanza di cava avanzata dalla ditta SEI s.r.l. in data 15.10.2004 prot. n. 730574/46.02, siccome integrata con istanza n. 26247/45.07 E 410.01.1 del 16.01.2009 relativa al parere di compatibilità ambientale ed all'autorizzazione confermativa di quella già concessa dalla Regione Veneto con provvedimento n. 3879 del 12.12.2006. Non si rilevano quindi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione. Con nota in data 27.05.2009 prot. n. 290715/57.02 la Direzione Geologia ed Attività Estrattive ha inviato idonea relazione in tal senso.

Considerazioni sulle quote di falda e sulla profondità di scavo

La quota di massima piena della falda è stata ricavata dalla pubblicazione del Prof. A. Dal Prà e altri del 1999 dal titolo "Il regime delle acque sotterranee nell'alta pianura veronese (*Memorie Istituto Geologia e Mineralogia Università di Padova, vol. XLLII*)". L'analisi della carta indica che la quota di massima piena, in corrispondenza dell'area di progetto, è di 55,50 m s.l.m.

Tale quota corrisponde ad una profondità di falda (nel caso della massima piena registrata), nella zona di progetto, di 29 m dal piano campagna. La massima profondità di escavazione in progetto è di 15,18 m dal piano campagna, consentendo un franco di almeno 13 m. Si tratta perciò di un valore che rispetta ampiamente i limiti imposti dalla L.R. 44/182 (art. 44 lettera g comma 1) che prescrive una distanza minima tra il fondo cava e il livello di massima escursione, valutabile come media delle massime annuali riscontrate, pari a 2 m.

Di conseguenza, l'attività estrattiva non comporta ripercussioni sull'equilibrio dinamico della falda freatica. I dati di progetto garantiscono, in modo prudenziale, un largo margine di rispetto del franco tra fondo cava e massima quota della falda.

VALUTAZIONI COMPLESSIVE

L'analisi del progetto ha portato alla formulazioni delle osservazioni e considerazioni precedentemente esposte.

Infine:

considerato che la Valutazione di Compatibilità Ambientale e relativa autorizzazione possa comunque essere effettuata, a prescindere dalle dimensioni areali, in considerazioni delle motivazioni enunciate in premessa;

vista la documentazione presentata dal Proponente,

preso atto del parere della Provincia di Verona;

preso atto del parere del Comune di Sommacampagna;

visto il piano di gestione di cui al D.Lgs. 117/2008 presentato dalla ditta ed acquisito al prot. n. 395503/45.07 del 17.07.2009;

vista la DGR n° 3879 del 12/12/2006 di autorizzazione e la correlata istanza in data 15.10.2004 siccome integrata con istanza in data 16.01.2009 prot. n. 26247/45.07;

preso atto della Sentenza n. 1736 del 3.5.2007 del T.A.R. Veneto e la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 5186 del 22 10.2008;

preso atto che il progetto così come approvato e soggetto alle prescrizioni precedentemente evidenziate risulta ammissibile ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme in materia;

valutato che la viabilità risulta sufficiente e l'intervento risulta autorizzabile e compatibile con le connotazioni espresse dal più ampio contesto di zona;

preso atto della documentazione integrativa e della comunicazione della ditta in data 09.06.2009 acquisita al prot. n. 360261/45.07 del 02.07.2009

considerato che la cava è stata già attivata a seguito di istanza in data 15.10.2004 prot. n. 730574/46.02 e successiva D.G.R. n. 3879 del 12.12.2006 e che a seguito dei pronunciamenti giudiziari e della integrativa istanza n. 26247/45.07 del 16.01.2009 e 36261/45.07 del 02.07.2009 occorre esprimersi in merito alla compatibilità ambientale ed all'autorizzazione;

preso atto dei titoli di disponibilità dell'area della cava presentati dalla ditta a corredo della D.G.R. n. 3879 del 12.12.2006, debitamente registrati;

visto il parere fornito dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 28/07/2009, prot. n. 404707/45/07 E. 410.01.1;

preso atto di tutti i pareri e le osservazioni pervenute;

la Commissione, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Guido Cuzzolin, l'Arch. Filippo Tonero e del Dott. Gerry Boratto componenti esperti della Commissione, esprime ad unanimità

parere favorevole

di compatibilità ambientale sul progetto ai sensi delle vigenti norme, definendo le statuizioni richiamate e facendo obbligo alla Ditta di adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate:

STATUZIONI

1. Si autorizza la ditta S.E.I. s.r.l. a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "Corte Betlemme", sita in Comune di Sommacampagna (VR), in conformità alla documentazione costituita dalla istanza più n. 38 elaborati e da quella integrativa inviata con nota in data:
 - 04/06//2009, protocollata in Regione al n. 305664/45/07 E. 410.01.1 del 05/06/2009, costituita da n. 1 elaborati;
 - 22/06/2009, protocollata in Regione al n. 336861/45/07 E. 410.01.1 del 22/06/2009 , costituita da n. 1 elaborati;
 - 15/07/2009, protocollata in Regione al n. 395503/45/07 E. 410.01.1 del 17/07/2009 , costituita da n. 1 elaborati;acquisita agli atti, modificata ed integrata dalle prescrizioni sottoelencate;
2. per le motivazioni in premessa esposte ed ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa che il provvedimento di autorizzazione fintanto efficace conferma assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3879 del 12.12.2006;
3. si autorizza il piano di gestione dei rifiuti di cava, ai sensi del D.Lgs. 117/08, dando atto che trattasi solo di attività di estrazione e ricomposizione ambientale;
4. la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
5. si da atto e si stabilisce che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "sabbia e ghiaia" e di

- prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata DGR 652/07 che si intende richiamata e trascritta nel provvedimento di autorizzazione;
6. si demanda alla Direzione regionale competente la consegna alla ditta del provvedimento di autorizzazione e dei correlati elaborati di progetto. Copia della medesima autorizzazione dovrà essere inviata al Comune, alla Provincia rispettivamente competenti in materia di vigilanza e polizia mineraria.
 7. si stabilisce che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. il materiale utile estraibile è stato determinato nella documentazione di progetto pari a circa 1.254.144,7 m³ (calcolato a giacimento), di cui 974.876 m³ ancora a disposizione;
2. la Ditta dovrà provvedere, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzatorio, alla realizzazione della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava con rete metallica alta non meno di 1,50 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo; dovrà altresì provvedere alla manutenzione di tale recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;
3. entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovranno essere posti in opera almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
4. la Ditta dovrà effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
5. dovrà essere assicurato il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
6. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un piccolo argine in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
7. per la progressione consequenziale dei lavori di scavo e ricomposizione ambientale dei medesimi si dovrà procedere secondo lo schema che prevede di completare lo scavo del lotto 1, completare lo scavo del lotto 2 e contestualmente procedere alla ricomposizione del lotto 1, procedere allo scavo del lotto 3 e contemporaneamente ricomporre il lotto 2, procedere alla coltivazione del lotto 4 e contemporaneamente ricomporre il lotto 3, ricomporre infine il lotto 4;
8. le scarpate a fine sistemazione dovranno assumere una inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore ai 25°. La ricomposizione ambientale finale è costituita dallo stendimento dello strato di terreno agrario superficiale che dovrà avere uno spessore di almeno metri 0,50 circa. Per la ricomposizione della cava potranno essere utilizzate terre, terre e rocce di scavo, materiali terrosi e limosi provenienti dalla selezione e lavaggio di materiali provenienti da impianti di prima lavorazione di materiali di cava, per i quantitativi necessari. Tali materiali quali sottoprodotti potranno essere impiegati nel rispetto dei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
9. dovranno essere realizzati quattro nuovi piezometri così come indicato negli elaborati progettuali presentati;
10. il monitoraggio quantitativo e qualitativo della falda dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella Relazione Geologica di progetto; il rilievo delle quote della superficie freatica e la frequenza di campionamento e la determinazione delle sostanze traccianti dell'attività con idonee analisi chimico fisiche dovranno essere concordate con ARPAV e le relative spese saranno a carico del proponente;

11. le modalità di coltivazione del suolo agrario dovranno essere di tipo biologico; le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici. L'irrigazione dell'area dovrà avvenire esclusivamente con il sistema a pioggia;
12. dovranno essere messe a dimora, se possibile entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo o in alternativa entro la prima stagione invernale utile, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
13. dovrà essere osservata una fascia di rispetto di almeno 20 metri dal ciglio del canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica Agro Veronese lungo il tratto confinante con l'area di cava, fatta salva l'autorizzazione all'avvicinamento da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 128/59 dalla Provincia, competente in materia di polizia mineraria;
14. dovrà essere realizzato un adeguato sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere. Dovrà essere predisposto inoltre un adeguato e funzionante sistema di bagnatura della rampa di accesso e dei piazzali per limitare la polverosità. Tutto ciò al fine da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
15. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) di cui al presente progetto dovranno essere conclusi entro quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, fatte salve eventuali proroghe ai sensi di legge;
16. la Ditta dovrà stipulare con il Comune di Sommacampagna la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune interessato;
17. fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
18. la Ditta dovrà presentare, alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione di cui alla presente domanda, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di Euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. Tale deposito garantirà gli adempimenti derivanti dalla autorizzazione. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza agli obblighi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare il deposito cauzionale;
19. dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al precedente punto 18), dovrà essere svincolato il deposito cauzionale già costituito e versato per la medesima cava per l'importo complessivo di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) (polizza n. 711355864 della Lloyd Adriatico s.p.a. bolletta n. 0801123 del 03.07.2008) in forza della D.G.R. n. 3879 del 12.12.2006, nonché di restituire alla ditta S.E.I. s.r.l. i relativi atti di fidejussione. La spesa dovrà essere imputata al capitolo n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

20. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
21. è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
22. qualora durante i lavori di coltivazione emergano tracce di manufatti di valore archeologico su un ambito della cava, la ditta dovrà sospendere immediatamente i lavori su tale ambito ed informare tempestivamente la Soprintendenza competente, il Comune di Sommacampagna, la Provincia di Verona e la Regione Veneto. I lavori sull'ambito interessato potranno essere ripresi a seguito di nulla osta della sopra citata Soprintendenza;
23. dovrà sempre essere garantito l'ottimo stato dei mezzi meccanici impegnati all'interno del cantiere al fine di ridurre e/o evitare guasti che possano provocare dispersione di sostanze inquinanti;
24. si rammenta e prescrive l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105, 106 precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
25. sono fatti salvi i diritti di terzi.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/99, dal delegato del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, dal delegato del Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR), dal Dirigente della Direzione Geologia ed Attività Estrattive (assenti il Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Verona, il Dirigente della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente, il Dirigente della il Dirigente Regionale Urbanistica, il Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, il Dirigente dell'Unità Periferica del Servizio Forestale di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna, parere favorevole all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate nel parere di compatibilità ambientale, esprime altresì, a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna

parere favorevole

all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente al rispetto delle statuizioni e prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Laura Salvatore

Il Vice Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

Vanno vistati n. 41 elaborati